

(N. 766)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 15 ottobre 1954 (V. Stampato N. 944)*

**d'iniziativa dei Deputati ZERBI e PIERACCINI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 21 OTTOBRE 1954

Proroga al 30 giugno 1956 del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1188, e successive {modificazioni, nonchè estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1954-55.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, prorogato con la legge 15 marzo 1950, n. 119, e successivamente con la legge 18 novembre 1952, n. 1975, è estesa ai rendiconti ed ai conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1954-55 senza limitazione d'importo.

Il funzionamento dei predetti Uffici è prorogato al 30 giugno 1956, in attesa che alla loro definitiva sistemazione si provveda nel quadro della riforma burocratica.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI**